



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

---

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 30RS/1038RG del 22-11-2021

---

### OGGETTO

Art. 67, comma 4 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018. Costituzione provvisoria parte stabile del Fondo per il salario accessorio per l'anno 2021

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

### Gestione Risorse Umane

#### Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la determinazione e costituzione del fondo per le risorse decentrate rientra nei compiti gestionali assegnati all'Ufficio per la gestione del personale dipendente;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare gli articoli 67 e 68 del medesimo che disciplinano la gestione del fondo per le risorse decentrate;

#### Considerato che

- la determinazione e costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- in merito è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ricordato che l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni";

#### Richiamata

- la circolare della RGS nr. 20 dell'08.05.2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- la determinazione n. 237 del 22.12.2015 di quantificazione del Fondo per il salario accessorio al personale dipendente per l'anno 2015;
- l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 - 2014;

Dato Atto che gli importi decurtati dal fondo per il periodo 2011 - 2014, costituiscono il parametro sulla cui base è stata effettuata la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che tali riduzioni effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L.78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio riferito alle risorse all'uopo destinate nell'esercizio.

#### Considerato che

- l'art. 23, comma 2, Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 dispone che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, (...), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- dalla stessa data è abrogato l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale era necessario operare una riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale intervenuta tra gli anni 2015 e successivi;
- il CCDI Parte Economica 2015/2016 stipulato in data 29.12.2015 individua in € 232.553,61, di cui € 183.835,00 di parte stabile, l'utilizzo complessivo del Fondo per il salario accessorio per l'anno 2016, come da determinazione del Settore I Finanziario n. 237 del 22-12-2015.
- per l'anno 2016 le risorse destinate alla retribuzione di posizione relativa agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5 CCNL 21/5/2018 sono quantificate in € 38.500,00;
- l'art. 33, comma 2. D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58](#) dispone che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."
- per l'anno 2018 il fondo per la contrattazione integrativa di parte stabile è stato quantificato in

complessivi € 190.358,86 (di cui € 183.835,00 Fondo Consolidato ex art. 67, comma 1 CCNL 21/5/2018; € 4.696,38 “Differenziali incrementi a regime” art. 67, comma 2, lett. B) CCNL 21/5/2018; € 1.827,48 “Recupero RIA 2017” art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018), oltre ad € 48.718,61 quali risorse di parte variabile.

- per l'anno 2018 le risorse destinate alla retribuzione di posizione relativa agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5 CCNL 21/5/2018 sono quantificate in 59.000,00;
- al 31.12.2008 il Comune di Atripalda contava n. 43 dipendenti in servizio full time e n. 3 in servizio part time.
- ai sensi dell'art. 33, comma 2. D.L. 30 aprile 2019, n. 34 il valore medio pro capite per ciascun dipendente al 31.12.2018 è determinabile in € 5.603,57 (con quoziente pari a 44,5).
- la disciplina dettata dal sopra richiamato articolo 33 è applicabile a decorrere dalla entrata in vigore del D.M. 17-3-2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funz. Pubbl., recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.*”;
- Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, adeguato all'anno 2020 è pari ad € 212.935,66 (in applicazione del quoziente 38, determinato in ragione di n. 36 dipendenti in servizio al 31.12.2020, di cui n. 2 part time, e dei ratei di presenza dei n. 5 dipendenti cessati dal servizio nel corso del 2020).

**Considerato:**

- che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;
- che in particolare il primo comma dell'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

**Richiamata** integralmente la determinazione 40RS-VI/939RG del 12.12.2018 di costituzione definitiva del Fondo 2018 nella quale è stato determinato l'importo del Fondo consolidato per l'anno 2017 di parte fissa in € 183.835,00 che, ai sensi dell'art. 67 co. 1 CCNL 21/5/2018 ultimo paragrafo, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

**Considerato** che a decorrere dall'annualità 2019 il CCNL 2016-2018 prevedeva specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare: art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015; art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile, per l'anno 2021 il predetto fondo deve essere incrementato stabilmente in misura pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2020;

**Dato atto** che nel corso dell'anno 2020 sono cessati dal servizio complessivamente n. 4 dipendenti di categoria giuridica A1 e n. 1 dipendente di categoria giuridica B1;

**Rilevato** pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, di parte stabile, dando atto che le risorse così determinate al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

**Visto** il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “*la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.*”.

**Precisato** che, in base al quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21/5/2018 nonché di quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, gli incrementi previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

**Considerato** che con riferimento all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio di cui agli artt. 67, comma 2 lett c) e, 67, comma 3, lett. d) nelle risorse di parte stabile confluisce un importo pari all'ammontare annuo della Ria, comprensivo della tredicesima mensilità, del lavoratore cessato nell'anno precedente mentre nelle risorse di parte variabile confluisce, invece, un importo, una tantum, pari alle quote di Ria dei mesi successivi alla

cessazione del rapporto di lavoro del dipendente nell'anno precedente, fatto salvo il rispetto del limite di finanza pubblica posto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 62/17;

**Dato atto che**

- il Comune di Atripalda ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2020;
- a decorrere dal 2017 e per gli anni successivi, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per come adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 ai sensi dell'art. 33, comma 2. D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- per l'anno 2020 è confermata la misura delle risorse destinate alla retribuzione di posizione relativa agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5 CCNL 21/5/2018.

**Richiamate:**

- Corte dei Conti Sezione delle Autonomie (con Deliberazioni n. 7/2017 e 24/2017) ha confermato che gli incentivi per funzioni tecniche di cui al D.lgs. n. 50/2016 rimangono nei limiti del trattamento accessorio di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017;
- non è possibile erogare gli incentivi per funzioni tecniche senza la preventiva contrattazione ed il successivo regolamento (Corte di Cassazione – Sentenza n. 13937/2017);

**Dato atto** che la Giunta comunale con propria deliberazione dovrà poi individuare l'ammontare delle risorse variabili, l'ammontare eventuale delle risorse di cui all'art. 67, comma 4, e comma 5, lett. b) del medesimo CCNL, nonché le risorse per finanziare gli specifici progetti incentivanti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b) del medesimo CCNL in conformità alla situazione finanziaria dell'Ente.

**Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018.

**Richiamata**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto sindacale n. 16 del 26.03.2021, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane;

**Richiamato** il D.Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione

**Riconosciuta** la propria competenza a provvedere;

**Ritenuto** che non sussistano, fatte salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Dato Atto** che ai sensi dell'articolo 147/bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Visto**

- Il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2011;
- Il vigente CCNL Comparto Funzioni locali del 21/5/2018;

*Per le motivazioni in premessa citate, che qui s'intendono richiamate e approvate,*

## D E T E R M I N A

1. **Di Dare Atto** di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;

2. **Di Confermare** in via provvisoria in € 183.835,00 l'importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 per come indicato dall'art. 67, comma 1 CCNL 21/5/2018;
3. **Di Determinare** in € 4.576,00 l'incremento stabile pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, (n. 55 (Cinquantacinque)) a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 per come indicato dall'art. 67, comma 2, lett. A) CCNL 21/5/2018.
4. **Di Determinare** in € 4.160,00 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali del personale in servizio al 1.3.2018 per come indicato dall'art. 67, comma 2, lett. B) CCNL 21/5/2018, in dettaglio indicati nell'allegato sub A);
5. **Di Determinare** in € 1.695,46 l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2020, compresa la quota di tredicesima mensilità per come indicato dall'art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018 per come in dettaglio indicati nell'allegato sub B);
6. **Di Determinare** in € 3.467,62 l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2019, compresa la quota di tredicesima mensilità per come indicato dall'art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018 per come in dettaglio indicati nell'allegato sub B);
7. **Di Dare Atto** che l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2018, compresa la quota di tredicesima mensilità quantificato in € 1.975,27 confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio per come indicato dall'art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018 in misura intera in ragione d'anno;
8. **Di Dare Atto** che l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità quantificato in € 1.919,17 confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio per come indicato dall'art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018 in misura intera in ragione d'anno;
9. **Di quantificare** in € 6.459,30 le economie riferite all'anno 2020, in conseguenza del minor incremento su tale esercizio ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. A) CCNL 21/5/2018, risorse che possono essere utilizzate per finanziare eventualmente la parte variabile del Fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2021;
10. **Di Dare Atto** che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 deve essere determinato con riferimento alle risorse destinate a tal fine per l'anno 2016 atteso che il personale mediamente in servizio nell'esercizio 2021 è inferiore al personale in servizio al 31.12.2018.
11. **Di Dare Atto che:**
  - a. la presente determinazione, comportando riflessi sulla spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
  - b. il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
12. **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
13. **Di Dare Atto** che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di natura variabile;
14. **Di Trasmettere** la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;
15. **Di Comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative ed alle RSU aziendali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018;
16. **Di Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini di generale conoscenza, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013. =



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE  
F.to Dott. Iorio Beniamino (\*)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 02-12-2021

Il Responsabile del VI SETTORE  
F.to Dott. Iorio Beniamino (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 02-12-2021

Il Responsabile del VI SETTORE  
Dott. Iorio Beniamino

---

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**